



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III (già XXII) - Sistema Camerale -

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0227775 - 29/12/2014 - USCITA

per conoscenza:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.

00187 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
C.SO STATI UNITI, 14

35127 PADOVA

ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H

00100 ROMA

Oggetto: Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2015

L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

L'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che *"Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria,*



artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento".

Alla luce del disposto del predetto comma, che sostanzialmente vincola il contenuto del decreto interministeriale da adottare per la determinazione del diritto annuale per il 2015, è stato predisposto ed è attualmente in corso di emanazione un decreto di conferma delle disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, prevedendo l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.

Nelle more del perfezionamento del predetto decreto di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, appare necessario ed urgente dare univoche indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1° gennaio 2015 devono versare come diritto annuale alla camera di commercio.

Restano infatti ferme le vigenti disposizioni di cui all'articolo 8 del DPR 359 del 2001, secondo cui in generale il versamento del diritto annuale va effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ma per le imprese di nuova iscrizione il diritto è invece versato al momento di tale iscrizione o, con F24, entro 30 giorni dalla stessa.

Premesso quanto sopra si riportano, già ridotte del 35%, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2015.

	Importi 2015	
	Sede	Unità locale
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del		
* registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 57,20	€ 11,44
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 130,00	€ 26,00
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA		
* Società semplici non agricole	€ 130,00	€ 26,00
* Società semplici agricole	€ 65,00	€ 13,00
* Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001	€ 130,00	€ 26,00
* Soggetti iscritti al REA	€ 19,50	
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO		
* per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 71,50	



Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30.03.2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Al riguardo si ritiene utile riportare i seguenti esempi:

Imprese individuali

diritto annuale per impresa individuale	€ 57,20
---	---------

se non esistono maggiorazioni nella camera di commercio ove è ubicata la sede legale e **l'impresa non ha unità locali** il diritto annuale da versare mediante F24 è pari a **€ 57,00**

se sull'importo di € 57,20 va calcolata invece, ad esempio, una percentuale di maggiorazione del 20% (ex c. 10 art. 18 della legge n. 580/1993), l'importo del diritto complessivo dovuto a:

€57,20 + (20% x €57,20) = € 68,64

che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare mediante F24 pari a € 69,00

per ciascuna **unità locale**, situata nella medesima provincia della sede o in altra provincia, è dovuto un diritto pari al 20% dell'importo determinato per la sede legale al netto di eventuali maggiorazioni pari a €57,20x20% = € 11,44

Nelle province in cui l'impresa individuale ha solo un'unità locale il diritto annuale da versare è pari a **€ 11,00**

Nelle province in cui l'impresa individuale ha la sede e, ad esempio, una sola unità locale l'importo dovuto è pari a € 57,20+11,44 = € 68,64

che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare mediante F24 pari a **€ 69,00**

Soggetti iscritti al REA

L'importo dovuto dai **soggetti REA**, pari a € 19,50, arrotondato tenendo conto del criterio di arrotondamento stabilito, deve essere versato in misura pari a **€ 20,00**



Imprese con sede principale all'estero

L'importo dovuto per ciascuna unità locale/sede secondaria, pari a euro 71,50, se l'impresa ha nella provincia una sola sede secondaria o unità locale, va versato tenendo conto del criterio di arrotondamento stabilito in misura pari a **€ 72,00**

Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2014 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Fasce e aliquote 2014		
<i>Scaglioni di fatturato</i> (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)		<i>ALIQUOTE</i>
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
		0,001%
		(fino ad un massimo di €40.000,00)
oltre 50.000.000,00		

Si rammenta che anche la **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato - da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 - è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 35%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad **€ 130,00**.



Si evidenzia, inoltre, che anche l'**importo massimo da versare**, indicato nella tabella in 40.000 euro, è soggetto alla riduzione del 35%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 26.000,00**.

Anche per imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato si ritiene utile riportare di seguito un esempio di calcolo e di arrotondamento.

Esempio: Impresa ALFA con fatturato di 2.610.596,00:

L'impresa calcola per la sede legale l'importo base derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate per un importo totale di € 449,95364

Se la sede legale dell'impresa Alfa risiede in una provincia ove la camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni ed esercita l'attività senza servirsi di unità locali l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote deve semplicemente essere ridotto del 35% ed il diritto dovuto è pari a € 292,46987.

Tale importo deve essere arrotondato tenendo conto del criterio di arrotondamento stabilito con la nota di questo Ministero n. 19230 del 30.03.2009 e quindi prima a € 292,47 e poi, se nella provincia non vi sono unità locali, per determinare l'importo del diritto annuale da versare mediante modello F24, ad **€ 292,00**.

per la predetta impresa, per ciascuna unità locale situata nella medesima provincia della sede o in altra provincia, è dovuto un diritto pari al 20% dell'importo determinato per la sede legale, che al netto di eventuali maggiorazioni risulta pari a:

$€449,95364 \times 20\% = € 89,990728$ che arrotondato al quinto decimale è pari a € 89,99073

Se l'impresa ha una sola unità locale nella stessa provincia in cui ha la sede il diritto annuale è pari:

$449,95364 + 89,99073 = € 539,94437$

Tale importo complessivo dovuto dall'impresa dovrà essere ridotto del 35% e quindi, ai fini del versamento, arrotondato prima al centesimo e poi all'unità di euro tenendo conto del criterio stabilito con la nota di questo Ministero n. 19230 del 30.03.2009.

Con l'occasione, con riferimento alla possibilità per le singole camere di commercio, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29.12.1993, n. 580, e



successive modificazioni, di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, si ritiene necessario richiamare codeste camere di commercio ad un uso di tale possibilità estremamente limitato e rigoroso, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità, concessa esclusivamente *"per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza"* e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

Si fa riserva di ulteriori eventuali indicazioni non appena il decreto interministeriale di determinazione del diritto annuale a decorrere dal 2015 sarà stato perfezionato e pubblicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)